

Mori

COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

RELATIVO AL SERVIZIO DI RICOVERO PRESSO CASE DI RIPO-
SO DI PERSONE ANZIANE O INABILI

10/11

REGOLAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RICOVERO PRESSO CASE
DI RIPOSO DI PERSONE ANZIANE O INABILI.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Ogni cittadino che presenta il bisogno del servizio di ricovero ha il diritto di accedere a tale servizio indipendentemente dalla propria situazione economica.

Il Comune di Mori, nell'ambito delle prestazioni assistenziali erogate in esecuzione di obblighi imposti dalle vigenti norme di legge, ovvero in applicazione di proprie deliberazioni riguardanti i servizi sociali comunali, provvede al ricovero preferibilmente presso la Casa di Riposo di Mori od altri Istituti di persone anziane o inabili appartenenti al Comune di Mori per domicilio di soccorso ed all'integrale assunzione dell'onere di pagamento delle relative rette fissate dalle Amministrazioni degli Istituti ospitanti ed approvate dall'Autorità tutoria.

ART. 2 - Domande di ammissione

La domanda di ammissione alla Casa di Riposo a carico del Comune di Mori deve essere presentata al Comune corredata di tutta la documentazione idonea a dimostrare lo stato di bisogno e le condizioni economiche del richiedente.

ART. 3 - Assunzione dell'onere della retta

La Giunta Municipale, vista la domanda completa della documentazione richiesta ed esaminato o sentito il parere dell'Amministrazione dell'Istituto a cui si riferisce la domanda, adotta la deliberazione di assunzione dell'onere del pagamento della retta e rilascia formale impegnativa nei confronti dell'Istituto medesimo.

Nei casi d'urgenza il Comune potrà rilasciare l'impegnativa di cui al comma precedente, anche prescindendo dal

preventivo parere dell'Amministrazione dell'Istituto ospitante nonchè, sia pure provvisoriamente, dalla conoscenza dell'esito degli accertamenti sulle condizioni economiche del richiedente.

Il Comune di Mori si assume nei confronti dell'Istituto ospitante l'onere del pagamento della retta per gli ospiti da esso presentati e muniti di apposita impegnativa.

ART. 4 - Rimborso dovuto dal richiedente

Il richiedente, o suo avente causa, dovrà impegnarsi a cedere al Comune, a titolo di rimborso retta, l'intero ammontare dei propri redditi, di qualsiasi natura essi siano, fino alla conoscenza con gli oneri sostenuti dal Comune.

Il Comune recupera, a titolo di rimborso totale o parziale delle rette di ricovero causate in Istituto da persone aventi il proprio domicilio di soccorso in Mori, i redditi di cui sono titolari, fatta salva la somma, che sarà fissata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, lasciata in libera disponibilità del titolare stesso.

In tutti i casi resta inesigibile l'assegno corrisposto a favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto a norma dell'art.5 della legge 18 marzo 1968 n.263.

ART. 5 - Congiunti obbligati agli alimenti

Qualora l'ospite non sia in grado di rimborsare integralmente gli oneri per lui sostenuti dal Comune, dovranno concorrere o sostituirsi le persone obbligate a' sensi del presente articolo, secondo gli articoli dal 433 al 448 del Codice Civile.

Se anche il concorso del primo obbligato (coniuge) non risulta sufficiente, con lui concorrono o a lui si sostituiscono i congiunti ulteriormente obbligati e sempre in pro-

porzione ai redditi posseduti, fino all'esaurimento di tutti gli obbligati.

Qualora una persona obbligata intenda concorrere o sostituirsi ad altre persone obbligate nel rimborso degli oneri sostenuti dal Comune, potrà assumersi tale impegno con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Le persone obbligate, nell'ordine di cui all'art.433 del Codice Civile sono suddivise in due gruppi:

- I° GRUPPO:

- a) coniuge;
- b) figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, discendenti prossimi, anche naturali;
- c) genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti.

- II° GRUPPO:

- a) suocero e suocera;
- b) generi e nuore;
- c) fratelli e sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

La misura del concorso richiesto e dovuto dalle persone obbligate varia:

- a) a seconda dell'appartenenza al I° o al II° gruppo;
- b) a seconda dell'ammontare del reddito annuo posseduto.

ART. 6 - Concorsi dovuti dai congiunti

Il Comune, previo accertamento delle loro condizioni economiche, determina l'ammontare del concorso al pagamento della retta dovuto dai congiunti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, fino a concorrenza con l'onere sopportato, salvo il rimborso effettuato all'ospite ai sensi del precedente articolo 4).

Visto l'art. 51 del T.U. LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

d e l i b e r a *Di C.C. n° 182 del 23/12/86*

- 1.) DI REVOCARE E SOSTITUIRE l'art. 7 del Regolamento comunale relativo al servizio di ricovero presso Case di Riposo di persone anziane o inabili, approvato con deliberazione consiliare n. 201 di data 9 dicembre 1982, come segue:

""

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL CONCORSO DOVUTO DAI CONGIUNTI.

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione od in concorso con l'ospite in misura pari al 20% del reddito annuo convenzionale determinato ai sensi del presente articolo per i congiunti del I° gruppo ed in misura pari al 10% per i congiunti del II° gruppo.

Il reddito annuo convenzionale si determina prendendo a base l'ammontare del reddito complessivo lordo relativo all'ultimo anno di imposta diminuendo tale ammontare dei seguenti importi:

a) PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:

1. detrazione di lire 5.000.000.= per redditi fino a lire 10.000.000.=
2. detrazione di lire 4.000.000.= + importo dell'IRPEF pagata per redditi di importo superiore a lire 10.000.000.==;
3. detrazione di lire 3.000.000.= + importo dell'IRPEF pagata per redditi di importo superiore a lire 20.000.000.==;
4. detrazione di lire 2.000.000.= + importo dell'IRPEF pagata per redditi di importo superiore a lire 30.000.000.=

Tali detrazioni si applicano anche nei casi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano in modo prevalente redditi di lavoro dipendente o assimilato. ($\geq 50\%$)

b) PER REDDITI DA LAVORO AUTONOMO:

1. per redditi fino a lire 20.000.000.= viene computata in detrazione solo l'IRPEF pagata;
2. per redditi superiori a lire 20.000.000.=: detrazione di lire 3.000.000.= + importo dell'IRPEF pagata;
3. per redditi superiori a lire 30.000.000.=: detrazione di lire 2.000.000.= + importo dell'IRPEF pagata.

c) DETRAZIONI DA APPLICARE PER QUALSIASI TIPO DI REDDITO:

1. l'importo reale dell'eventuale canone annuo di locazione pagato per l'alloggio di effettiva residenza;
2. lire 1.000.000.= per il coniuge a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali;
3. lire 1.000.000.= per ogni figlio a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se uno dei genitori è a carico dello altro ai sensi delle norme medesime;
4. lire 500.000.= per ogni figlio a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali se entrambi i genitori sono tenuti agli alimenti e se non sono l'uno a carico dell'altro ai sensi delle norme medesime.

I congiunti obbligati che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'INPS o trattamenti assimilabili per il congiunto ricoverato, ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero ammontare del trattamento assistenziale percepito in aggiunta al concorso di cui al precedente articolo.

'''

- 2.) DI DAR ATTO che nessun'altra modifica o integrazione viene apportata al regolamento comunale succitato.

MORI
(s)

I congiunti obbligati debbono impegnarsi con apposita dichiarazione, al versamento, in rate mensili o trimestrali del concorso nella misura e secondo le modalità fissate dal presente regolamento.

SOSTITUITO DALLA DEL. CC. n° 182 del. 28/12/86

—> ART. 7 - Determinazione del concorso dovuto dai congiunti

Le persone tenute all'obbligo degli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, dovranno impegnarsi a contribuire al pagamento della retta, in sostituzione od in concorso con l'ospite in misura pari al 30% del reddito annuo convenzionale determinato ai sensi del presente articolo per i congiunti del I° gruppo ed in misura pari al 10% per i congiunti del II° gruppo.

Il reddito annuo convenzionale si determina prendendo a base l'ammontare del reddito imponibile relativo all'ultimo anno di imposta diminuendo tale ammontare dei seguenti importi:

- lire 3.000.000.= a titolo di deduzione generalizzata, quando alla formazione del reddito complessivo concorrano in misura esclusiva o prevalente redditi di lavoro dipendente o assimilato;
- lire 1.500.000.= a titolo di deduzione per redditi di lavoro non dipendente;
- la misura reale dell'eventuale canone annuo di locazione pagato per l'alloggio di effettiva residenza;
- lire 1.000.000.= per il coniuge a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali;
- lire 1.000.000.= per ogni figlio a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali, se uno dei genitori è a carico dell'altro ai sensi delle norme medesime;

- lire 500.000.= per ogni figlio a carico ai sensi delle vigenti norme fiscali se entrambi i genitori sono tenuti agli alimenti e se non sono l'uno a carico dell'altro ai sensi delle norme medesime.

I congiunti obbligati che percepiscono l'assegno familiare erogato dall'INPS o trattamenti assimilabili, per il congiunto ricoverato, ovvero ne abbiano diritto, dovranno impegnarsi a riconoscere al Comune l'intero ammontare del trattamento assistenziale percepito in aggiunta al concorso di cui al precedente articolo.

ART. 8 - Revisioni

Ogni anno, a richiesta dell'Amministrazione comunale, le persone obbligate agli alimenti, devono presentare apposita dichiarazione relativa a tutti gli elementi necessari al fine della determinazione del concorso di cui all'articolo 7 del presente regolamento, in ordine ai quali l'Amministrazione potrà effettuare accertamenti e adeguamenti anche d'ufficio, che comunque verranno svolti in caso di mancata risposta tempestiva da parte delle persone obbligate.

L'Amministrazione procederà alla riscossione di quanto dovuto dagli obbligati inadempienti con la procedura coattiva contemplata dal R.D. 13 aprile 1910 n. 639.

Al fine di ovviare a possibili conseguenze negative dell'istituzionalizzazione, tutte le uscite dalla Casa a cura e spese dell'ospite o dei suoi congiunti, comportano proporzionate riduzioni dei rimborsi e concorsi di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

ART. 9 - Garanzie immobiliari

Nell'eventualità che l'interessato (richiedente od ospite) risulti proprietario, comproprietario od usufruttuario di beni immobili e che i rimborsi di cui gli articoli precedenti non risultino sufficienti alla copertura integrale dell'onere sopportato dal Comune, l'interessato medesimo sarà chiamato a contribuire ulteriormente alla copertura dell'onere stesso mediante:

- la cessione al Comune di beni immobili contro il diritto al mantenimento a vita presso l'Istituto;
- la costituzione a favore del Comune di ipoteca di I° grado sui beni immobili fino a concorrenza dell'importo del credito del Comune;
- la cessione al Comune del diritto di usufrutto ai sensi degli articoli 978 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune acquisirà tali ulteriori contribuzioni, solo qualora ne ravvisi l'opportunità economica e porrà a carico dell'interessato tutte le spese inerenti e conseguenti.

ART. 10 - Iscrizione ipotecaria

Nel caso di iscrizione ipotecaria sui beni immobili, i crediti vantati dal Comune diventano esigibili con effetto dalla data di decesso dell'ospite o dalla data della sua dimissione dall'Istituto.

Nel pagamento dei suddetti crediti potranno sostituirsi gli eredi dell'ospite.

L'iscrizione ipotecaria sarà cancellata dopo che lo ospite o gli eredi legittimi, a questo sostituitisi, avranno versato alla tesoreria del Comune l'intero valore dei crediti vantati dal Comune stesso.

ART. 11 - Entrata in vigore

Il presente regolamento comunale per il servizio di ricovero presso le Case di Riposo di persone anziane o inabili entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.48 del T.U. delle leggi regionali sullo Ordinamento dei Comuni.

Il presente regolamento per il servizio di ricovero presso le Case di Riposo di persone anziane o inabili è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 201 di data 9 dicembre 1982.

IL SINDACO

- Sergio Mozzi -

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Mario Scottini -

